COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del 23-03-2018

Oggetto:	**APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

L'anno **duemiladiciotto,** il giorno **ventitre,** alle ore **09:00** del mese di **marzo** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Prima**convocazione in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

CUTRONA ROSARIO	**P**	**SCOLLO PIETRO**	**P**
GIGLIUTO SEBASTIANO	**P**	**CARUSO MIRKO**	**A**
TERNULLO DANIELA	**P**	**QUADARELLA CONCETTA**	**A**
SBONA SALVATORE	**P**	**COCO VINCENZO**	**P**
MANGIAFICO ALESSIA	**A**	**SCOLLO ANTONINO**	**P**
RIGGIO TERESA	**P**	**MICELI SANTO**	**P**
VALENTI BARBARA	**P**	**BAFUMI CONCETTA**	**P**
CANNATA SALVO	**P**	**SORBELLO GIUSEPPE**	**P**

PRESENTI N. 13 - ASSENTI N. 3

Assume la presidenza il **Dott. CUTRONA ROSARIO**, partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa MARCHICA ENZA**, che dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Assessorato
Ufficio LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 16-03-2018 N.37

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

==========

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
DE FILIPPO BRUNO

==========

DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

Seduta del Ore

DELIBERA N.

| | Soggetta a Controllo | | Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

==========

CUTRONA ROSARIO		SCOLLO PIETRO	
GIGLIUTO SEBASTIANO		CARUSO MIRKO	
TERNULLO DANIELA		QUADARELLA CONCETTA	
SBONA SALVATORE		COCO VINCENZO	
MANGIAFICO ALESSIA		SCOLLO ANTONINO	
RIGGIO TERESA		MICELI SANTO	
VALENTI BARBARA		BAFUMI CONCETTA	
CANNATA SALVO		SORBELLO GIUSEPPE	

==========

PREMESSO

Che l'art.7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalla statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni."

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/07/1995 è stato approvato il vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, modificato con delibera di C.C. n. 117/08

Considerato che il suddetto Regolamento è inadeguato e, comunque non rispecchia integralmente la normativa in vigore.

Dato atto

che si rende necessario, urgente ed indifferibile, procedere all' approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini la materia del Servizio Idrico Integrato:

che il "Regolamento per la gestione del servizio idrico" oggetto della presente proposta di deliberazione, disciplinerà, ai sensi di legge, la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

Visto lo schema del Regolamento, allegato al presente atto, che, consta di n. 50 articoli, predisposto dal Responsabile del Settore Nuove Opere –LL.PP.e Mautenzione

Ritenuto dover procedere all' approvazione dello stesso;

Visto il D.Lgs 18.08.200 n. 267 "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali " e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale

PROPONE AL Consiglio Comunale

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati

- Di approvare il nuovo regolamento per la gestione del servizio idrico che consta di n. 50 articoli
- DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.

Melilli 16. 03.2018

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione Ordinaria

PREMESSO

Che l'art.7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalla statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni."

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/07/1995 è stato approvato il vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, modificato con delibera di C.C. n. 117/08

Considerato che il suddetto Regolamento è inadeguato e, comunque non rispecchia integralmente la normativa in vigore.

Dato atto

che si rende necessario, urgente ed indifferibile, procedere all' approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini la materia del Servizio Idrico Integrato:

che il "Regolamento per la gestione del servizio idrico" oggetto della presente proposta di deliberazione, disciplinerà, ai sensi di legge, la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

Visto lo schema del Regolamento, allegato al presente atto, che, consta di n. 50 articoli, predisposto dal Responsabile del Settore Nuove Opere –LL.PP.e Mautenzione

Ritenuto dover procedere all' approvazione dello stesso;

Visto il D.Lgs 18.08.200 n. 267 "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali " e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale

PROPONE AL Consiglio Comunale

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati

- Di approvare il nuovo regolamento per la gestione del servizio idrico che consta di n. 50 articoli
- DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.

Melilli 16. 03.2018

Il Responsabile
Del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 14 dell'O.d.G. prot. n. 7237 del 16/03/2018 avente oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO SEVIZIO IDRICO INTEGRATO".**

Il Presidente Cutrona introduce l'argomento comunicando che la proposta contiene i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica e contabile, che la Commissione, riunita il 21 marzo ha approvato, all'unanimità, demandando l'approvazione in Consiglio Comunale.
Dopo di che cede la parola alla dottoressa Marchica.

- **Dott.ssa Marchica:** È stata adeguata la normativa vigente perché nel regolamento precedente c'era qualche discrasia normativa, quindi è stato adeguato.
Ad esempio c'erano le autorizzazioni che erano rilasciate dall'ufficio idrico, l'autorizzazione allo scarico che diventava impossibile da sostenere visto che c'è il controllo dell'Autorità per l'energia e per il gas, quindi i regolamenti vanno inviati lì, per cui abbiamo dovuto modificarlo in quella parte dove si dice che noi facciamo l'istruttoria amministrativa, quindi noi facciamo i contratti come ufficio idrico, ma l'istruttoria tecnica deve essere verificata e vagliata dall'ufficio tecnico.

In mancanza di ulteriori interventi, il Presidente pone a votazione la proposta di delibera che dà il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- presenti e votanti n. 13
- voti favorevoli n. 13

CON VOTI unanimi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art.7 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalla statuto, il Comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/07/1995 è stato approvato il vigente Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile, modificato con delibera di C.C. n. 117/08;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento è inadeguato e, comunque non rispecchia integralmente la normativa in vigore;

DATO ATTO che si rende necessario, urgente ed indifferibile, procedere all' approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini la materia del Servizio Idrico Integrato;

CHE il "Regolamento per la gestione del servizio idrico" oggetto della presente proposta di deliberazione, disciplinerà, ai sensi di legge, la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue

VISTO lo schema del Regolamento, allegato al presente atto, che, consta di n. 50 articoli, predisposto dal Responsabile del Settore Nuove Opere –LL.PP.e Mautenzione

RITENUTO dover procedere all' approvazione dello stesso;

VISTO il D.Lgs 18.08.200 n. 267 "Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti locali " e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il verbale della III Commissione Consiliare;

CON VOTI unanimi dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente provvedimento come parte integrante e costitutiva del medesimo;

DI APPROVARE il nuovo regolamento per la gestione del servizio idrico che consta di n. 50 articoli;

INOLTRE, con voti favorevoli, espressi nelle forme di Legge:

- presenti e votanti n. 13
- voti favorevoli n. 13

Pertanto, con voti unanimi;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza insita nel presente provvedimento.

COMUNE DI MELILLI
PROVINCIA DI SIRACUSA

REGOLAMENTO

COMUNALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

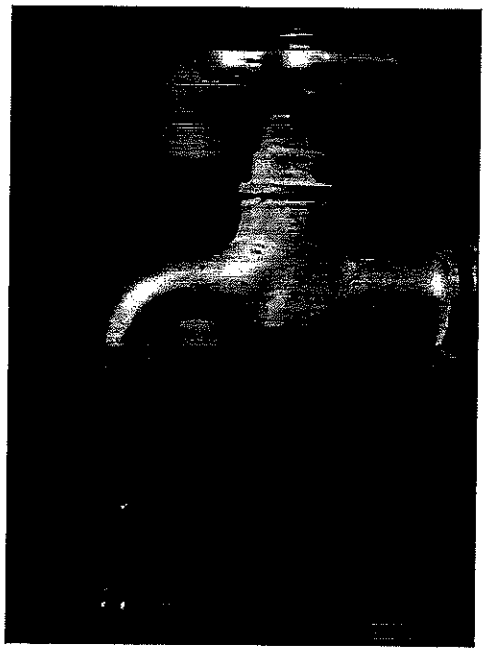

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Comune di Melilli con riferimento ai rapporti con gli utenti.
I Diritti dell'Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio Idrico Integrato che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

DEFINIZIONI GENERALI

ART. 1

Il Comune di Melilli svolge direttamente" in economia" il servizio Servizio Idrico Integrato: di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ai sensi delle vigenti leggi in materia, provvedendo a:

- Provvista e distribuzione dell'acqua potabile;
- Costruzione e manutenzione delle relative opere;
- Gestione degli impianti di produzione e distribuzione acqua potabile nel territorio interessato;

1. Il Comune determina e modifica le tariffe, le quote fisse e tutti gli altri diritti previsti dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, nonché le norme di utenza.
2. Le tariffe, le quote fisse sono quelli riportati nell'allegata TABELLA ""A". Le stesse tariffe se non risultano modificative di quelle già in vigore alla data di approvazione del presente regolamento, valgono anche per l'anno corrente, in deroga a quanto previsto al comma successivo.
3. Le nuove tariffe – in caso di modificazione – valgono anche per i contratti di utenza già stipulati e decorrono dalla data indicata dall'ARERA
4. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione a mezzo di pubblicazione all'Albo Comunale nel rispetto delle disposizione dell'ARERA
5. L'acqua comunale viene concessa per esclusivo uso domestico; non sono ammesse utenze per scopi irrigui. La concessione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati nella concessione.

Le tipologia di utenza si distinguono in :
- Usi domestici:
- residente/non residente distinta da condominiale
- condominiale quando la fornitura è effettuata con un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso. Il titolare del contratto è, di norma, l'amministratore di condominio, che ne ha la responsabilità.

- Uso non domestico/Altri usi dell' immobile :
- ad es. industriale, artigianale, agricolo, ecc.) Significa che la fornitura è per usi diversi da quelli domestici. Ad ogni tipologia di utenza corrisponde una specifica tariffa.

- Fornitura temporanea :

- ad uso temporaneo senza/con contatore (a forfait) per fiere, mostre, circhi, giostre e simili e uso cantiere per attività cantieristica finalizzata alla costruzione di nuove unità immobiliari o alla realizzazione di altre opere pubbliche.
- fornitura di acqua potabile ad uso igienicosanitario, a mezzo autobotte dei privati:

.a) Il servizio si prefigge di alleviare i disagi della cittadinanza in zone del territorio sprovviste di rete idrica;

b) Il servizio non prevede la fornitura di acqua per uso irriguo e verrà effettuato a favore di privati cittadini e di aziende agricole-zootecniche

c) L' autorizzazione del prelievo dell'acqua, con utilizzo dell'autobotte propria privata , è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale– che, tramite il personale designato, provvede ad esitare le richieste dell'utenza, nel rispetto del presente regolamento, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze.

d) L'autorizzazione è subordinata alla effettiva disponibilità di acqua nella rete idrica comunale

e) Cause di forza maggiore esonerano il Comune dalla fornitura del servizio, anche in presenza di avvenuto versamento che, nel caso specifico, sarà restituito al versante.

ART. 2

1) Le concessioni e l'adozione di tutti gli atti amministrativi e di gestione relativi al servizio di distribuzione idrica restano assegnati alla competenza **dell'ufficio previsto nell'ambito dell'area finanziaria/ tributi/ servizio idrico,** il quale attende, altresì, alla gestione del personale addetto al servizio stesso – ai sensi di quanto stabilito nel presente regolamento e nel regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2) L' autorizzazione alla rete idrica comunale, propedeutica alla concessione, è rilasciata dal Dirigente del Settore tecnico manutenzione, previo sopralluogo del personale tecnico

3) La riscossione e bollettazione delle tariffe e dei canoni, prevista dal Comune, resta affidata a**ll'area finanziaria/ tributi/ servizio idrico**

4) Istruttoria delle proposte relative alla modificazione delle tariffe**, quota fissa** e canoni, resta nella competenza del servizio finanziario/tributi/idrico.

5) La funzione di controllo e sorveglianza sul corretto funzionamento dei servizi ed impianti idrici, è assegnata al personale dell'ufficio tecnico – espressamente individuato dal Dirigente del Settore tecnico manutenzione – il quale munito di regolare tesserino di riconoscimento, potrà sempre avere libero accesso nei locali e nei luoghi in cui si trovano collocate le condutture d'acqua, i congegni di misura e di limitazione di portata installati dal Comune o dai privati, per tutte le ispezioni, verifiche e controlli che si ritenessero necessari.

Per quanto non contenuto nel presente regolamento in materie di organizzazione del servizio idrico, si rimanda a quanto previsto nel vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici.

ART. 3

Con la concessione viene autorizzato l'allacciamento dell'utenza alla rete idrica principale. Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze dell'ANAS, della provincia, del demanio, delle ferrovie dello Stato e / o di privati, come pure la relativa concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo.

Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovrà essere allegata alla domanda di cui al successivo ART. 4. Tutte le opere e gli oneri relativi all'allacciamento alla rete principale ed all'adduzione dell'acqua potabile fino a destinazione, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni occorrenti, sono a totale carico dell'utente. Il Comune non assume alcuna responsabilità sia in ordine al mancato conseguimento delle autorizzazioni già rilasciate, anzi, in tale ipotesi, ha facoltà di recedere dal contratto e sospendere la fornitura.

ART. 4

1 Per la fornitura di acqua, all'interno delle zone edilizie destinate dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune ed insediamenti residenziali, fornite di rete idrica principale, gli utenti, proprietari dei fabbricati , o titolo equipollente alla proprietà, presentano una domanda, corredata da marca da bollo di €.16,00, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio, che dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- tipologia di utenza per cui si richiede la fornitura -
- La residenza anagrafica o la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;
- L'immobile, censito al catasto urbano del Comune di Melilli, per il quale viene richiesta la concessione e la sua destinazione d'uso;
- Fotocopia di visura catastale;
- Codice fiscale e/o P.IVA
- Foto copia documento di riconoscimento
- Certificato camerale (solo per le società);
- Delega alla stipula, rilasciata dagli altri coeredi o comproprietari dell'immobile, corredata dalla copia del documento di identità dei coeredi o comproprietari (solo per i coeredi o comproprietari);

Nel caso di destinazioni differenziate dell'utenza, dovranno richiedersi tante utenze, quante sono le classi tariffarie contemplate dal presente regolamento.

2 La domanda effettuata del proprietario o dall'usufruttuario, contenente la dichiarazione relativa al diritto di proprietà o di usufrutto, dovrà essere verificata d'ufficio, senza onere di presentazione di ulteriori documenti.

3 La domanda effettuata dal locatario deve essere accompagnata dal contratto di locazione, debitamente registrato e dal nulla osta sottoscritto dal proprietario ai sensi dell'ART 23 del presente regolamento

4 La domanda effettuata per conto di un condominio o di altra persona giuridica privata deve essere accompagnata da apposita dichiarazione comprovante che il richiedente è il legale rappresentante o è delegato.

5 Ogni richiesta di fornitura comporta la stipulazione di apposito contratto di utenza e il pagamento della tariffa e della quota fissa approvati dal Comune.

ART. 5

La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti, in questo caso, ogni utente parteciperà alle spese di realizzazione dell'allacciamento alla rete principale e

della condotta di adduzione. I richiedenti, però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo previsto dalle tariffe vigenti.

ART. 6

In deroga al disposto dell'art. 2 del presente regolamento, il Comune può autorizzare concessioni, sempre per esclusivo uso domestico, in zone diverse da quelle indicate nel predetto articolo. In tal caso il richiedente dovrà farsi carico della realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione dell'acqua potabile, tenendo sollevato ed indenne il comune da ogni spesa, responsabilità ed oneri verso terzi. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, per gli utenti di contrada Mongina sito in Villasmundo, il Comune può autorizzare concessioni per usi domestici non potabili fin quando non verrà riconosciuta la potabilità dell'acqua erogata dal pozzo esistente nella stessa contrada.

ART. 7

Le condotte principali realizzate dai privati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, potranno passare di proprietà del comune allo scadere del 4^ anno dalla data di realizzazione, senza alcun diritto o compensi e / o indennità a favore di chi ha realizzato l'opera, purché l'acquisizione avvenga nel pubblico interesse e per ragioni di pubblica utilità, stabiliti dal consiglio comunale, con apposito atto deliberativo. Tuttavia il consiglio comunale può deliberare, sempre per fini di pubblica utilità, prima dello scadere dei quattro anni, l'acquisizione delle condotte principali realizzate dai privati, pagando un equo indennizzo, nella misura che sarà ritenuta congrua dal tecnico comunale, previa valutazione delle opere alla data dell'acquisizione. Acquisita e/o espropriata la condotta principale realizzata da privati, il comune diventa automaticamente e di pieno diritto, titolare della servitù e dell'esercizio di tale condotta, a condizione che venga garantita la portata della rete originaria ai proprietari che la hanno realizzata per i propri bisogni.

ART. 8

Il Comune può altresì consentire allacciamenti di nuove utenze sulle condotte principali realizzate da privati, previo nulla osta del proprietario e / o dei proprietari della condotta; tale nulla osta dovrà essere acquisito dal richiedente l'allacciamento ed allegato alla domanda di concessione.

ART. 9

Limitatamente alle concessioni ubicate fuori delle zone edilizie destinate ad insediamenti residenziali previste dall'art. 2 del presente regolamento il sindaco, in caso di comprovata necessità ed al fine di assicurare il rifornimento idrico dell'abitato, con ordinanza motivata, può sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile.

ART.10

Il Comune può consentire allacci temporanei e / o forniture forfetarie di acqua per usi edilizi, alle condizioni previste dalle tariffe in vigore. A tal fine non verrà stipulato alcun contratto di fornitura e la domanda dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuto versamento anticipato della quota fissa e delle tariffe vigenti, queste ultime da corrispondere con cadenza semestrale, e dalla copia della concessione edilizia. Gli allacci temporanei e le forniture forfetarie non potranno superare la scadenza prevista dalla concessione edilizia.

ART. 11

1. Il Sindaco con determina sindacale designa il funzionario responsabile del servizio, cui sono attribuiti tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla gestione economico-amministrativa del servizio acquedotto. Il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi,;
2. Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il responsabile del servizio idrico amministrativo contabile , quale legale rappresentante del Comune, ed il privato richiedente, prima dell'inizio dell'erogazione dell'acqua e previo collaudo tecnico delle opere di allacciamento, di adduzione e dell'apparecchio di misura e autorizzazione del Dirigente del Settore tecnico manutenzione . Il contratto avrà la durata di anni uno e si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 12

L'amministrazione comunale non assume, anzi, sin da ora, declina, ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio, dovute a cause di forza maggiore. Parimenti non assume alcuna responsabilità verso gli utenti e / o i terzi per danni che potessero derivare all'interno degli edifici da perdite d'acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione. L'utente è sempre responsabile verso i terzi ed il comune per i danni dovuti a fughe e / o perdite d'acqua che dovessero verificarsi nella condotta privata di adduzione dell'acqua, che ha inizio dall'allacciamento alla condotta principale pubblica.

ART. 13

L'acqua fornita ad un immobile deve essere consumata esclusivamente nell'immobile stesso ed è vietato, pena la revoca della concessione, cederla e / o derivarla in tutta o in parte ad altri immobili e / o porzioni di immobili non compresi ed elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano di proprietà dello stesso titolare della concessione. Nel caso di variazioni delle unità abitative oggetto del contratto di fornitura, il titolare della concessione dovrà produrre una nuova istanza e stipulare, se del caso, un nuovo contratto.

ART. 14

Nel caso di vendita dell'immobile e / o di parte di esso, il concessionario è responsabile del pagamento dell'acqua consumata fino al giorno del subentro del nuovo proprietario. Il

subentrante è tenuto a provvedere alla voltura a suo nome del contratto di concessione e si rende responsabile del pagamento della fornitura dal giorno di acquisto dell'immobile. Nel caso l'acquisto riguardi solo una porzione dell'immobile, l'utenza esistente rimane di proprietà del titolare del contratto, con obbligo del nuovo proprietario di richiedere una nuova concessione a suo nome e per suo esclusivo uso.

ART. 15

L'amministrazione si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento tutti gli allacciamenti privati, sia per accertamenti di natura igienico – sanitaria, quanto per verificare guasti, frodi e manomissioni. Per tali ispezioni i concessionari dovranno consentire ai tecnici del comune ed agli incaricati del controllo il libero accesso all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze dell'immobile. Tali ispezioni dovranno avvenire solo di giorno ed in presenza del proprietario dell'immobile, o dell'inquilino e / o del titolare della concessione o suo delegato.

ART. 16

Nel caso venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei sigilli, etc., il comune avrà diritto alla rifusione dei danni, salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente all'illecito comportamento dell'utente. In tutti i casi di inosservanza di una o più norme del presente regolamento, il titolare della concessione sarà passibile di ammenda da €. 50.000 a €. 200.000, secondo la gravità dell'infrazione.

ART. 17

Il consiglio comunale, qualora se ne presenti la necessità, potrà apportare modifiche, variazioni ed integrazioni al presente regolamento.

TITOLO II

ALLACCI PRIVATI – PRESCRIZIONI

ART. 18

Tutti gli allacciamenti alla rete idrica comunale e alla rete fognaria, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale dovrà uniformarsi alle seguenti norme:

a) L'inizio dei lavori dovrà avvenire solo dopo che l'interessato avrà acquistato e disporrà di tutti i materiali occorrenti, che dovranno essere idonei e rispondenti alle prescrizioni appresso indicate;
b) I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente, senza alcuna interruzione, fino al completamento dell'opera. Il richiedente la concessione dovrà attuare tutte le cautele e le prescrizioni delle norme antinfortunistiche e resterà responsabile di tutti i danni che a causa dei lavori potrebbero derivarne a persona, cose ed animali;

c) I lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico e / o degli impiegati responsabili, i quali, qualora l'esecuzione delle opere e / o i materiali impiegati non fossero ritenuti idonei e conformi alle prescrizioni del presente regolamento potranno disporre la sospensione immediata dei lavori;

d) Il pagamento del diritto di allaccio dovrà essere effettuato presso la tesoreria comunale e la relativa quietanza dovrà essere esibita all'impiegato addetto alla sorveglianza dei lavori, prima dell'inizio degli stessi;

e) A garanzia del ripristino del manto stradale e della corretta esecuzione delle opere, dovrà essere costituita, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione, meglio determinata nel successivo art. 27 Tale cauzione sarà restituita dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, previo parere dell'ufficio tecnico comunale in ordine alla perfetta esecuzione delle opere e del rifacimento del manto stradale. Qualora durante i tre mesi dalla fine dei lavori e comunque prima dello svincolo della cauzione, dovessero verificarsi avvallamenti e / o cedimenti del manto stradale riconducibili all'imperfetta esecuzione delle opere, il titolare della concessione resta obbligato a ripristinare, nel termine assegnatogli, il manto stradale con tutti gli accorgimenti del caso. In caso di mancato e inadeguato ripristino il comune non solo avrà il diritto di incamerare la cauzione per provvedere in proprio all'esecuzione delle opere, ma potrà escutere il titolare della concessione per il rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute, fermo restando la revoca automatica della concessione nel caso in cui non venga interamente saldata la spesa sostenuta dal comune per dolo, colpa e / o negligenza dell'utente;

f) L'apparecchio di misurazione dovrà, di norma, essere collocato in modo tale da essere facilmente e direttamente accessibile dal personale addetto ai servizi idrici. Il luogo dove dovrà essere installato il contatore sarà concordato con l'utente.

g) Pertanto a cura e spese degli utenti, dovrà essere approntato idoneo locale e / o armadietto metallico con chiusura a chiave, capace di contenere tutti i contatori e le valvole di arresto

h) Normalmente i contatori sono installati:

- in nicchie eseguite esternamente nella facciata degli immobili e situate a 90 cm. Di altezza dal suolo, e munita di scarico di acqua.
- In nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o di muri di recinzione, eseguite come sopra.
- Eccezionalmente negli androni degli stabili o in locali appositamente costruiti o nei sottoscala.
- Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto generalmente a cura e spese dell'utente, solo previa autorizzazione del tecnico incaricato ad eseguire il sopralluogo.

Qualora l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile, saranno applicati tanti contatori e tante valvole a sfera di arresto quanti sono gli appartamenti da servire

ART. 19

I materiali da impiegare per allaccio rete idrica dovranno avere le seguenti caratteristiche di massima:

a) Presa di ferro zincato o staffa in ghisa a secondo della sezione del tubo della condotta principale;
b) Rubinetto di presa tipo "zuppardi" pesante;
c) Il materiale della tubazione verrà determinato dal Comune tenendo presente le caratteristiche dell'utenza richiesta.
d) Chiusino di ghisa di seconda fusione, avente peso non inferiore a kg. 5 e lato di cm. 20;
e) Valvola a sfera di arresto che dovrà essere collocato tra l'allaccio ed il contatore e posto all'esterno del fabbricato alle condizioni previste dal punto "h" del precedente articolo;
f) Contatore idrico del tipo a lettura diretta, secondo le prescrizioni dell'ufficio.

ART. 20

Lo scavo per l'allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ed avere una profondità pari a quella della condotta principale o comunque non inferiore a cm. 50 dal piano stradale o dal piano di terreno calpestabile. La tubazione, dall'innesto alla parete dell'immobile, dovrà essere rivestita o manicottata con malta cementizia dosata a kg. 300 di cemento per ogni metro cubo di sabbia lavata o vulcanica in modo da preservarla dalla corrosione.

ART. 21

L'importo della cauzione che i richiedenti la concessione sono tenuti a versare a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere di allacciamento e per il rifacimento del manto stradale è determinato applicando il prezziario generale per le opere pubbliche nella regione siciliana per ogni relativo anno.

ART. 22

Per tutta la durata dei lavori, dovrà essere corrisposta la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto ed il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'istallazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso e / o l'interruzione del transito, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

TITOLO III

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE – LETTURA CONTATORI – PAGAMENTO DELLE FORNITURE – REVOCA O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE IN CASO DI PERSISTENTE MOROSITA'.

ART. 23

La fornitura viene concessa al proprietario dell'immobile, cui verrà intestato il contratto di utenza; egli pertanto sarà responsabile del pagamento della quota fissa, dei consumi, delle ammende e dei danni che dovessero derivare al comune ed ai terzi per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente;

La fornitura viene concessa, altresì, al locatario che ne fa richiesta, a condizione che sia munito di CONTRATTO DI LOCAZIONE debitamente registrato e nulla - osta per la stipula del contratto di fornitura idrica sottoscritto dal proprietario e sempre che questi dichiari espressamente di rendersi altresì coobbligato al pagamento della quota fissa, dei consumi e corresponsabile degli eventuali danni.

Nel caso di mutamento di titolarità dell'utenza, l'utente cessante o subentrante deve darne tempestivo avviso al Comune al fine di effettuare apposita voltura del contratto a nome del nuovo utente.

L'utente cessante, sino all'avvenuta voltura del contratto vigente, è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali e al pagamento della quota fissa e dei consumi calcolati;

L'utente subentrante, deve effettuare, la voltura del contratto di utenza, senza oneri aggiunti previa presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 4.

Per eventuali debiti pregressi relativi alla stessa presa d'acqua, l'Amministrazione dovrà rivalersi soltanto sull'utente cessante e sugli eventuali responsabili solidali, senza alcuna pretesa nei confronti del subentrante.

Tale ultima condizione non può farsi valere nei casi in cui l'utente subentrante occupa l'immobile non a titolo di proprietà o usufrutto.

Qualora il Comune venga comunque a conoscenza del mutamento della titolarità dell'utenza, senza avviso da parte degli utenti, inviterà il subentrante a regolarizzare la sua posizione, entro il termine di giorni venti, con la voltura del contratto di utenza, pena, in caso contrario, la cessazione del contratto vigente e la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso il Comune per tutti i pagamenti dovuti. Essi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di tre mesi il Comune dell'avvenuto decesso e provvedere alla voltura del contratto senza oneri aggiunti. **In mancanza il contratto s'intenderà risolto e gli eredi o aventi causa decadono dal diritto di effettuare la voltura senza oneri.**

ART. 24

I contratti di utenza hanno una durata illimitata sino a che non interviene espressa comunicazione di disdetta.

L'eventuale comunicazione di disdetta avrà efficacia dal trimestre successivo alla comunicazione stessa, fermo restando l'obbligo di regolarizzare eventuali situazioni debitorie.

In caso di mancata regolarizzazione delle situazioni debitorie da parte dell'utente cessante si dovrà procedere al recupero coattivo delle somme, attivandosi, se necessario, anche nei confronti dei soggetti solidalmente responsabili.

L'utente non può ottenere la riattivazione dell'utenza se non previo soddisfacimento di tutti gli obblighi inadempiuti e dei pagamenti dovuti **(come da Carta del Servizio Idrico).**

ART. 25

Le somme dovute al Comune in dipendenza del contratto d'utenza dovranno essere pagate nella misura, nei termini e con le modalità indicate nelle bollette fatturate.

Le tariffe in vigore si applicano sui consumi rilevati a seguito di lettura periodica del contatore secondo le indicazioni della Carta del Servizio

Le tariffe, quote fisse, tipologie di consumi, modalità e periodicità di pagamento sono stabiliti con deliberazione dell'organo competente per legge o per statuto nel rispetto della metodologia tariffaria adottata da ARERA

A cura del Comune, o di ditta autorizzata, sarà inviata, con la periodicità stabilita, a ciascun utente, la fattura commerciale nella quale saranno riportati:

- Informazioni relative all'Utente finale e alla fornitura
- periodo di riferimento della fatturazione, letture e consumi;
- il totale dovuto per la quota fissa;
- il totale dovuto per il servizio di acquedotto;
- il totale dovuto per il servizio di depurazione;
- il totale dovuto per il servizio di fognatura;
- in detrazione, gli eventuali acconti già fatturati in precedenti bollette;
- l'importo totale della bolletta;
- lo stato di pagamento delle precedenti bollette.
- Media dei consumi
- La lettura del contatore e i consumi effettuati nel periodo di riferimento;
- L'importo dei consumi effettuati (calcolato per fasce);
- Il termine di pagamento;
- L'importo delle spese postali;
- L'importo I.V.A.;
- Quant'altro dovuto dall'utente per regolamento;

Il pagamento della fornitura dovrà avvenire presso gli uffici preposti ed indicato in fattura, ovvero, mediante versamento sull'apposito c.c.p. intestato a questo Comune – gestione acquedotto;

Trascorso il termine indicato per il pagamento, il Comune applicherà, a titolo di penale, l'interesse di mora stabilito dalla legge;

In caso di persistente morosità da parte dell'utente, il Comune o la ditta autorizzata provvede al recupero del credito a norma di legge e potrà sospendere la fornitura e apporre i sigilli, senza obbligo di ulteriore avviso, diffida e notifica;

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dall'interruzione della fornitura;

Per quelle fatture di importo superiore a €. 150,00, iva inclusa, il pagamento delle medesime verrà dilazionato in "3" rate trimestrali;

La tariffa di fognatura, la tariffa di depurazione, saranno fatturati insieme ai consumi in ragione del 100% dell'acqua consumata se l'Utente è allacciato alla fognatura e usufruisce del servizio di depurazione (come stabilito dalla sentenza Corte Costituzionale n°335/2008) ;

ART.26

L'utente è tenuto a verificare personalmente la rispondenza dei consumi rilevati dal letturista ed a comunicare per iscritto, all'ufficio acquedotto, eventuali discordanze riscontrate, nel termine massimo di gg. 15 dalla data della lettura. Trascorso infruttuosamente tale termine, non sarà accettato alcun reclamo ed i consumi accertati saranno fatturati e verranno messi in riscossione senza possibilità di rettifica. L'utente è tenuto a segnalare all'ufficio acquedotto eventuali guasti al contatore volumetrico con l'obbligo di sostituirlo, previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente. Nei casi di contatore guasto, fermo o illeggibile il pagamento dei consumi sarà determinato sulla base della media dei consumi del biennio precedente. Nei casi di impossibilità ad effettuare la lettura (immobili privi di residenza e inagibili, l'utente dovrà corrispondere la sola quota. Se il guasto è dovuto a manomissione colposa o dolosa, salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, il Comune, fermo restando il pagamento di quanto sopra prescritto, potrà disporre l'irrogazione di un'ammenda commisurata da due a sei volte l'importo della quota fissa

Qualora non sia possibile, per causa dell'utente la lettura del contatore, l'utente dovrà corrispondere la sola quota fissa e l'importo scaturente dalla media dei consumi dei due anni precedenti, se quest'ultima non è calcolabile, si procede alla fatturazione di mc. 35 per ogni occupante l'immobile, visto lo stato di famiglia e residenza, salvo conguaglio.

L' amministrazione comunale si impegna ad informare i cittadini con avviso pubblico il periodo in cui verranno eseguite le letture dei contatori

ART. 27

Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

I verbali di ispezione redatti dal personale del Comune fanno piena fede fino a prova contraria.

Le infrazioni commesse dall'utente sono contestate dal Comune con regolare lettera raccomandata.

Indipendentemente dall'adozione del provvedimento di interruzione della fornitura e / o della revoca della concessione, è in facoltà dell'amministrazione recuperare in qualunque momento sia la quota fissa, quanto i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, con il procedimento esecutivo di cui al R.D. 14/4/910 N. 639.

ART. 28

Il Comune si riserva il diritto di ispezioni e verifiche delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata accordata la concessione. Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate da funzionari all'uopo

autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente regolamento e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo regolamento. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il comune potrà unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere di ripristino a cura e spese dell'utente.

TITOLO IV

TARIFFE

ART. 29

Il diritto di allaccio e le tariffe relative al consumo acqua potabile, depurazione e fognatura rilevato dai contatori sono quelli stabiliti, di volta in volta, dall'Organo competente con apposito atto deliberativo ai sensi dei provvedimenti stabiliti dall'ARERA

RATEIZZAZIONI

Art 30

In deroga a quanto stabilito nel presente Regolamento circa la modalità di pagamento delle fatture, possono essere concesse agli utenti che ne facciano richiesta dilazioni di pagamento disciplinate secondo le seguenti modalità

BENEFICIARI DELL'ACCORDO La rateizzazione sarà sempre concessa all'Utente al quale sia stata emessa fattura che superi il 100% dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi o agli Utenti che versano in condizioni di documentato disagio, economico-sociale.

CONDIZIONI DI DOCUMENTATO DISAGIO Si definisce Utente che versa in condizioni di documentato disagio:

1. l'Utente con tipologia domestica residente al quale sono riconosciute le agevolazioni tariffarie di carattere economicosociale (ISEE) ;
2. l'Utente con nucleo familiare in carico agli organi competenti (es. assistente sociale).

Sono equiparati agli Utenti in condizioni di documentato disagio anche coloro che, in una fase momentanea, versano in una situazione di obiettiva difficoltà che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative:

1. lo stato di salute proprio (dell'intestatario del contratto) o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
2. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del pagamento della fattura

Art. 31

CRITERI DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

a) La rateizzazione delle bollette relative al Servizio Idrico Integrato potrà essere concessa, in seguito a richiesta motivata dell'intestatario dell'Utenza (persona delegata o che ne ha titolo giuridico), da redigere su apposito modello predisposto dall' ufficio idrico servizio amministrativo, soltanto entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

b) Sarà concesso inoltre un piano di rientro attraverso la rateizzazione dell'insoluto, ancorché richiesto oltre la scadenza del termine di cui al precedente punto agli Utenti con tipologia "Utenza domestica" con comprovata morosità che versano in condizioni di documentato disagio.

c) La rateizzazione potrà essere concessa anche alle persone giuridiche su importi già dilazionati e/o che hanno contratto un debito su altre Utenze non ancora sanato, purché la totalità dell'importo dovuto sia garantito da forme di garanzia.

Art. 32

MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

Il Comune è tenuto a garantire all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora

- la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi e agli Utenti che versano in condizioni di documentato disagio, economico-sociale.
- sussistano le condizioni di cui al precedente paragrafo, il Comune riconosce all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Per le Utenze domestiche saranno concesse forme di rateizzazione nelle seguenti modalità, fatte salve eccezionali cause di particolari criticità con ISEE pari a zero

Tipologia domestica:

- 1. fino a € 1.000,00: da 4 a 11 rate bimestrali ;
- 2. da € 1.001,00 fino a € 3000,00: da 4 a 20 rate bimestrali;
- 3. da 3.001,00 a 9999,00 da 4 a 40 rate bimestrali
- 3. oltre € 10.000,00 è possibile concedere la rateizzazione fino a 60 rate mensili,

Tipologia diversa dal domestico:

- fino a € 1.000,00 da 4 a 8 rate mensili;
- da € 1.001,00 a €.3000,00 da 4 a 20 rate mensili;
- da € 3.000,01 a 9999,00 : da 4 a 40 rate mensili
- oltre 10.000,00 fino a 60 rate mensili con presentazione di eventuale garanzia

subordinando la concessione alla presentazione di idonea garanzia degli obblighi assunti, mediante polizza fideiussoria, che copra l'importo complessivo, eventualmente maggiore, comprensivo anche degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima

rata. - recupero dell'intera somma, detratte le rate eventualmente già pagate, in un'unica soluzione entro 30 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive; la scadenza della prima rata deve essere fissata l'ultimo giorno del mese successivo alla data di accoglimento dell'istanza, mentre le rate successive alla prima scadranno l'ultimo giorno del mese di riferimento

decadenza del beneficio concesso in caso di mancato pagamento, alle previste scadenze, di 2 (due) rate consecutive;

Art. 33

INTERESSI E PENALI

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate: a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Le Utenze domestiche residenti che versano in condizioni di documentato disagio sono esentate dall'applicazione degli interessi di mora e delle penali.

Art. 34

RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

L'Utente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda al Comune. In caso di delegato, è necessario allegare delega e fotocopia di un documento di riconoscimento della persona delegata. La concessione della rateizzazione è subordinata all'accettazione da parte del Comune. L'Utente riceverà presso il proprio domicilio indicato la risposta e l'eventuale lettera di accettazione della richiesta, con l'indicazione del numero di rate concesse e i relativi bollettini di pagamento a scadenza mensile.

La domanda dovrà contenere: a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione; b) l'esatta indicazione degli estremi della bolletta da cui scaturisce il debito; c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito, allegando ogni documento utile e necessario per esaminare la pratica; d) copia di un documento d'identità valido. Alla stessa dovrà essere allegata la dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente), nei casi di Utenza domestica, relativa all'ultimo anno d'imposta utile e, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti del presente Regolamento.

Art 35

Le concessioni di allacciamento all'utenza della rete idrica, date a proprietari di edifici, che ricadono all'esterno delle zone edilizie destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, ma nei quali il richiedente abbia la residenza, saranno equiparate alle concessioni rilasciate all'interno dei centri urbani.

TITOLO V

SERVIZIO DI FOGNATURA, COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE **URBANE**

Art. 36

Il presente regolamento ha lo scopo di:
1. stabilire le linee guida generali per il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti di depurazione del Comune di Melilli- (Depuratore del Consorzio I.A.S. e depuratore Villasmundo) ;
2. stabilire le norme tecniche e le prescrizioni che disciplinano gli scarichi delle acque reflue usi civili e assimilabili a civili immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. stabilire le norme tecniche, le prescrizioni delle emissione acque reflue
4. tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura, della rete dei collettori comunali e degli impianti di depurazione;
5. disciplinare le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento o dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
6. disciplinare le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi;
7. stabilire le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche.

Articolo 37

– Definizioni servizio fognatura e depurazione

1. Per le finalità del presente regolamento si considerano:
a) Acque bianche quelle meteoriche provenienti da tetti, terrazze, cortili, giardini e da qualsiasi altra area scoperta nonché quelle scaricate da piscine, vasche e serbatoi di acqua potabile e b) Acque nere le acque di scarico provenienti da acquai, lavabi, bagni, lavatoi, latrine, fontane ecc., comunque provenienti da insediamenti
c) Insediamenti civili, uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività esercitata, abbiano origine, esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie ed altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità
2. Se involontariamente sostanze vietate ai sensi del comma precedente giungono o si tema che giungano nella pubblica fognatura, i proprietari ed utenti degli insediamenti allacciati devono avvertire immediatamente l'Amministrazione Comunale. Le spese per eliminare l'immissione abusiva e le sue conseguenze, o per impedirla nel caso in cui sia incombente, sono a carico dei proprietari e degli utenti.

Articolo 38

Smaltimento delle acque meteoriche

1. Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti privati (tetti, cortili, piazzali, ecc.) dovranno essere canalizzate e smaltite attraverso la rete fognaria bianca o qualora non presente, in corso d' acqua o con dispersione nel terreno, in modo diretto
Nel caso di dispersione nel suolo o sottosuolo sarà necessario considerare la situazione idrogeologica della zona interessata, e quindi il Richiedente dovrà allegare alla domanda di scarico una relazione prodotta da un tecnico abilitato con la quale si dimostri che le caratteristiche del terreno permettono tale smaltimento, ed inoltre che non sussiste pericolo di instabilità del suolo o di inquinamento della falda acquifera. L'Amministrazione comunale rimarrà comunque e sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare alla proprietà od a terzi.

Art 39

Smaltimento delle acque di scarico

1. E' fatto obbligo ad ogni proprietario di immobile civili, a qualunque uso adibito, di provvedere per lo smaltimento delle acque di scarico (bianche e nere) uso civile o assimilabile a civile, secondo le disposizioni stabilite dal succitato D.lgs 152/06 e Legge Regionale m. 27/86 , dalle norme del presente regolamento.
2. Tali disposizioni si applicano agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti reali analoghi, nonché agli amministratori dei condomini.
3. In presenza di canali della rete pubblica di fognatura distinti per acque bianche e per quelle nere, tutte la acque di scarico devono essere convogliate distintamente nelle rispettive canalizzazioni.

Art 40

Allacciamento alla pubblica fognatura: definizione e competenze per l'esecuzione

1. Per allacciamento alla pubblica fognatura si intendono quei tratti di canalizzazione necessari al collegamento degli scarichi dell'edificio alla pubblica fognatura, comprendenti pozzi di ispezione, pozzetti di raccordo, sifoni, giunti, pezzi speciali e quant'altro occorrente per un efficiente funzionamento. Le opere e le forniture relative all'allacciamento sono eseguite a spese dell'Utente dello scarico, salvo quanto previsto nei seguenti articoli.

Art 41

Esecuzione di nuovi allacciamenti su fognature esistenti in sede stradale

1. L'esecuzione di allacciamenti su fognature esistenti deve, previo relativa autorizzazione di scavo, essere eseguito a spese dell'utente dello scarico secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale. Per le immissioni nel collettore comunale dovranno essere utilizzati, se esistenti, gli imbocchi predisposti durante la

realizzazione dei collettori. La regolare esecuzione dell'allacciamento verrà accertata da parte di un funzionario tecnico del Comune prima del reinterro delle canalizzazione

Art 42

Riparazione dei condotti di allacciamento e dei collettori

1. Le riparazioni dei condotti di allacciamento in sede stradale sono eseguite direttamente dall'Amministrazione comunale a seguito di segnalazione e/o domanda scritta. Nei casi in cui tali riparazioni siano dovute a rotture, manomissioni, ostruzioni provocate dai privati per loro negligenza o per violazione di regolamenti comunali, le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dei privati stessi e verranno recuperate

Art 43
Interferenze con lavori diversi

1. Ove, a causa di lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di cavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsivoglia altre opere, si arrechi involontariamente danno all'integrità ed alla funzionalità delle canalizzazioni e/o manufatti costituenti la pubblica fognatura, deve essere immediatamente informata l'amministrazione comunale, che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinarne la piena funzionalità a totale carico del responsabile. Qualora le tubazioni venissero sommariamente riparate ovvero il danno venisse occultato, il responsabile, oltre all'onere di cui al precedente comma, sarà passibile di sanzione patrimoniale amministrativa da €.50,00 ad €. 150,00 e fatti salvi gli eventuali provvedimenti relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l'Igiene Pubblica

Art 44

Divieto di eseguire opere senza relativo permesso

1. Le opere relative all'allacciamento fognario e di canalizzazione interna agli stabili sono considerate opere igienico-edilizie. E' vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alle reti di fognatura sia comunali che private, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, e ciò anche se i lavori venissero ordinati con pubblica ordinanza o per ingiunzione privata.

Art 45

Obbligo dell'autorizzazione all' allaccio fognario

1. E' fatto obbligo di richiedere al Comune apposita autorizzazione allaccio rete fognaria, sia in caso di nuovi allacciamenti, sia per l'ampliamento o per le modifiche di raccordi esistenti, sia per qualsiasi lavoro inerente agli scarichi in genere.

Articolo 46

Procedura per ottenere l'autorizzazione all' allaccio fognario

1. Per ottenere l'autorizzazione all' allaccio fognario ogni proprietario di immobile, deve fare domanda redatta su carta legale indirizzata al Comune - Ufficio Tecnico Manutenzione contenente l'indicazione dei lavori che intende eseguire, il genere e la provenienza delle acque di rifiuto i nominativi ed i recapiti del richiedente e del progettista e relativi codici fiscali.
2. Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati in duplice copia i seguenti elaborati:
- estratto mappa in scala catastale con l'indicazione del percorso della tubazione fino all'innesto con la fognatura pubblica;
- planimetria in scala 1:200 contenente lo schema dell'impianto fognario interno alla proprietà privata ed esterno ad essa, con le seguenti specificazioni:
a) punto di innesto nella fognatura pubblica, individuato da precisi punti di riferimento;
b) lunghezza della tubazione di raccordo;
c) diametri e tipo di materiale usato e sezione tipo di posa;
- profilo, in scala adeguata, della canalizzazione da porre in opera;
- particolare di dettaglio del pozzetto contenente i pezzi speciali del sifone intercettatore;
- eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il Comune ritenesse indispensabile per l'esatta individuazione;
- nel caso di attraversamento di proprietà private venga prodotto dichiarazione di assenso.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento cauzionale se è necessario provvedere allo scavo del manto stradale, la cui entità sarà fissata di volta in volta dall'Amministrazione comunale, a garanzia di una corretta esecuzione dei lavori sia di allacciamento che di ripristino di suolo pubblico eventualmente manomesso. Detta cauzione trascorso tre mesi sarà svincolata e quindi restituita all'interessato non appena accertata, da parte di apposito incaricato, la regolarità dei lavori eseguito e l'ottemperanza alle disposizioni fissate.
4. Completata l'istruttoria l'ufficio tecnico Manutenzione provvederà a redigere un provvedimento di approvazione o non approvazione della proposta progettuale, di autorizzazione o di archiviazione entro 60gg. Dalla presentazione dell'istanza. Nel provvedimento di autorizzazione saranno indicate le prescrizioni alle quali il titolare dell'autorizzazione in sede esecutiva dovrà attenersi, i diritti d' allaccio e l'importo da pagare, a titolo di deposito cauzionale come indicato al comma "e" Art 18 del presente regolamento

Articolo 47
Prescrizioni tecniche

1. Le acque bianche e nere devono essere convogliate nelle rispettive reti di fognatura mediante canalizzazioni distinte.
2. Le canalizzazioni interne, gli scarichi, ed i relativi allacciamenti, devono conformarsi – di norma – agli schemi allegati sub lettere "A", "B", "C", "D", "E",
3. Le immissioni nella rete pubblica devono essere eseguite con tubazioni, di cui ai successivi capoversi, di diametro adeguato all'entità dello scarico ed in ogni caso non inferiore a mm. 125.

4. I tratti di canalizzazione devono avere andamento rettilineo; ad ogni variazione planimetrica o altimetrica dei tratti di canalizzazione, questi devono essere raccordati mediante appositi pozzetti individuati con quote di progetto. Detti pozzetti devono avere le seguenti dimensioni:
Per la rete di acque nere:
da m. 0,40 x 0,40 a m. 0,60 x 0,60, per profondità necessarie a poter defluire le acque;
Per la rete di acque bianche:
di m. 0,40 x 0,40, per profondità necessarie a poter defluire le acque;
5. I pozzetti relativi a scarichi di acque nere devono avere un fondo modellato a cunetta, con lo stesso raggio di curvatura del tubo. Quando la profondità delle camere di controllo superi m. 1,00, i pozzetti devono essere muniti di gradini a parete, distanti fra loro cm. 30. In ogni caso i pozzetti devono essere muniti di chiusini in ghisa, aventi dimensioni analoghe a quelle dei pozzetti.
6. Le tubazioni devono essere posate di norma a profondità minima di mt. 0,50 misurati dall'estradosso; devono essere collegate a regola d'arte con giunzioni a perfetta tenuta. Le tubazioni in fibro-cemento, in PVC e quelle in gres ed in resina, devono essere rinfiancate in letto di sabbia, o rivestite completamente, di calcestruzzo: analoga prescrizione vale per le tubazioni di ogni tipo, quando siano collocate in luoghi soggetti o da assoggettare a carichi pesanti.
7. L'allacciamento alla rete pubblica di fognatura per acque nere deve essere eseguito con tubazioni in materiale idoneo, liscio, impermeabile e resistente all'azione corrosiva dei liquami, e con diametro non superiore a quello della canalizzazione comunale.
Gli utenti della fognatura dovranno innestarsi sugli allacci predisposti dal Comune
L'immissione dell'allacciamento deve avvenire in una camera di ispezione ad una quota superiore all'estradosso superiore della condotta di fognatura principale.
8.. Prima dell'innesto dell'allacciamento privato degli scarichi delle acque nere nel collettore comunale al limite interno della proprietà privata, si dovrà realizzare un pozzetto facilmente ispezionabile con relativo chiusino contenente il sifone tipo "Firenze" e valvola di non ritorno come allegato "E" e i pezzi speciali per l'ispezione municipale e quella dell'utente, per il controllo e la garanzia del funzionamento delle reti.
In caso di allacciamenti già esistenti ma privi di pozzetti, in occasione del rifacimento, ristrutturazione o ripetuto intasamento, l'utente è tenuto a realizzare a proprie cure e spese anche il pozzetto.

Art 48

Scarichi inferiori al livello della pubblica fognatura

1. Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica può avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore alla quota della fognatura pubblica.
2. A richiesta, però del proprietario dello stabile può l'Amministrazione comunale concedere l'uso di scarichi a livello inferiore alla quota di fognatura predetta, purchè:
- sia installato apposito impianto di sollevamento;
- siano prese le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

3. L'Amministrazione comunale rimane comunque sempre sollevata da ogni responsabilità per danni che potessero derivare allo stabile od a terzi per effetto di rigurgiti dalla condotte comunali o mancato funzionamento delle apparecchiature.

Articolo 49

Gestione delle pubbliche fognature in condizioni di emergenza

1. L'Amministrazione comunale vigila sulla funzionalità ed integrità delle canalizzazioni fognarie, in modo da garantire il costante convogliamento degli scarichi ai recapiti ammessi dal piano provinciale di risanamento delle acque.
2. Qualora si verifichino guasti, fessurazioni, ostruzioni nelle canalizzazioni di pubblica fognatura, l'Amministrazione comunale provvederà immediatamente ad assumere le misure idonee ad assicurare il completo e tempestivo ripristino della funzionalità della rete fognaria.
3. Ove, a seguito degli eventi di cui al comma precedente, sussista pericolo di inquinamento di acque superficiali o sotterranee a basso potere autodepurante ovvero destinate all'approvvigionamento idrico-potabile o interessate da altri usi legittimi concomitanti, dovranno essere contestualmente messe in atto tutte le misure, (interruzione della condotta, blocco temporaneo degli scarichi, disinfezione, raccolta dei liquami, divieti di utilizzazione delle acque o quant'altro necessario), atte a prevenire pericoli per la salute pubblica.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura devono essere eseguiti in modo da garantire comunque la tutela della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

Art 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione

ALLEGATO "A"

Schema allacciamento alla pubblica fognatura.

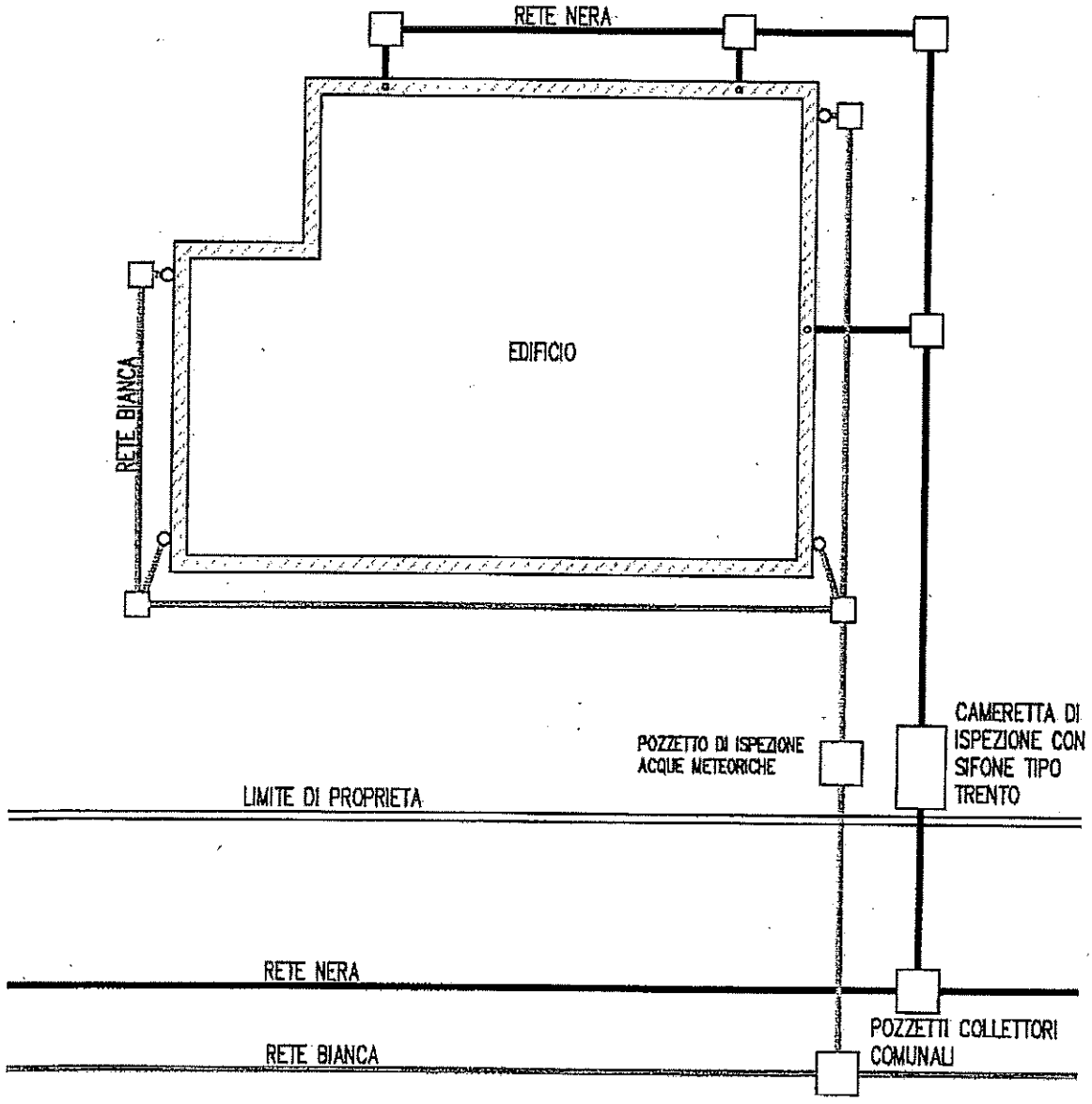

ALLEGATO "B"

Particolare allacciamento pubblica fognatura tipo "A".

PIANTA

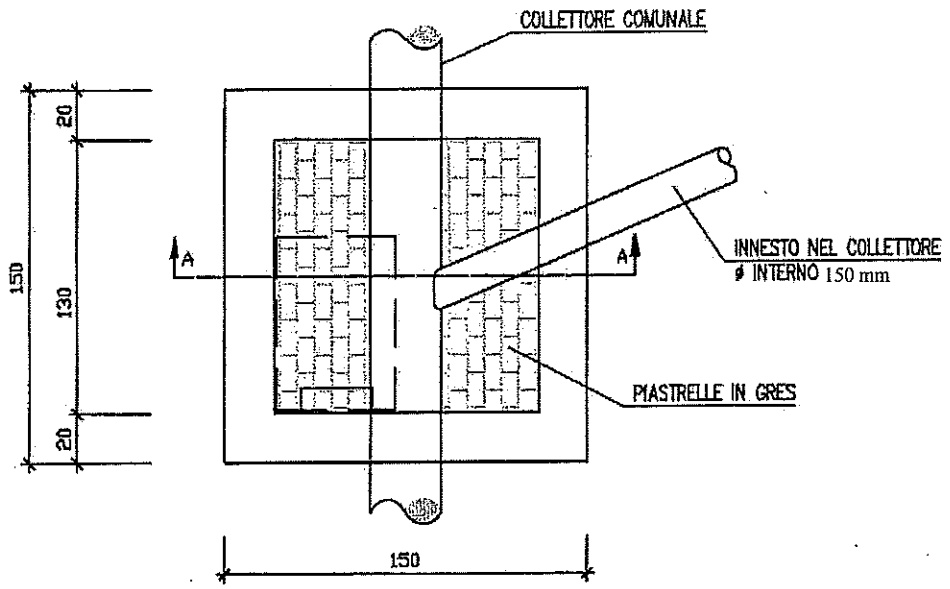

SEZIONE A-A

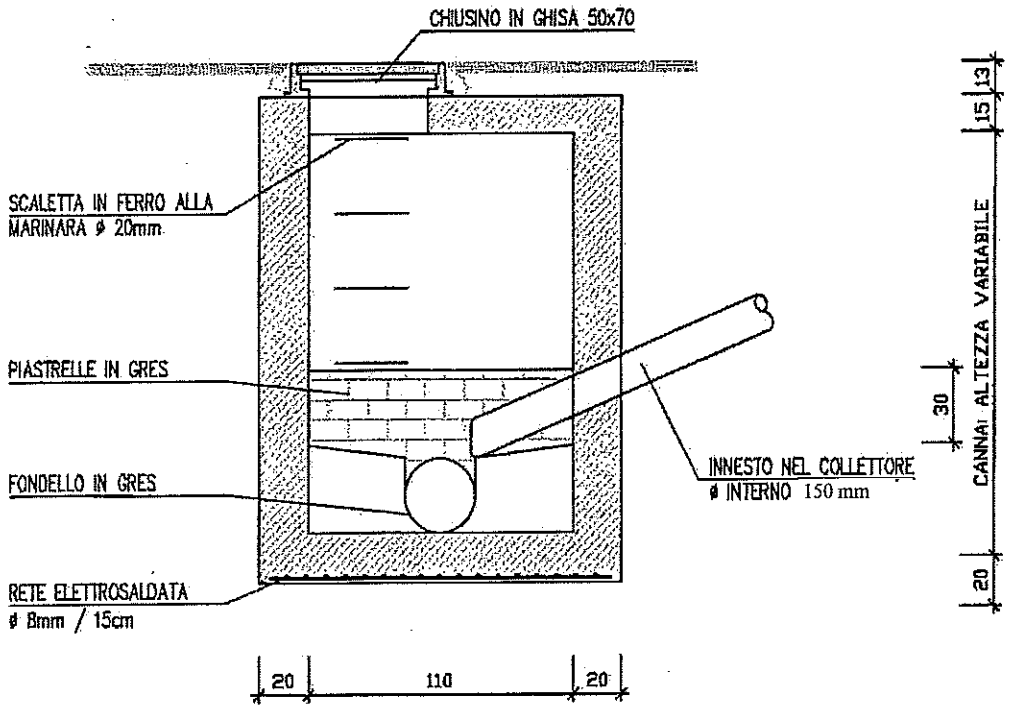

ALLEGATO "C"

Particolare pozzetto sifone Firenze.

SEZIONE A

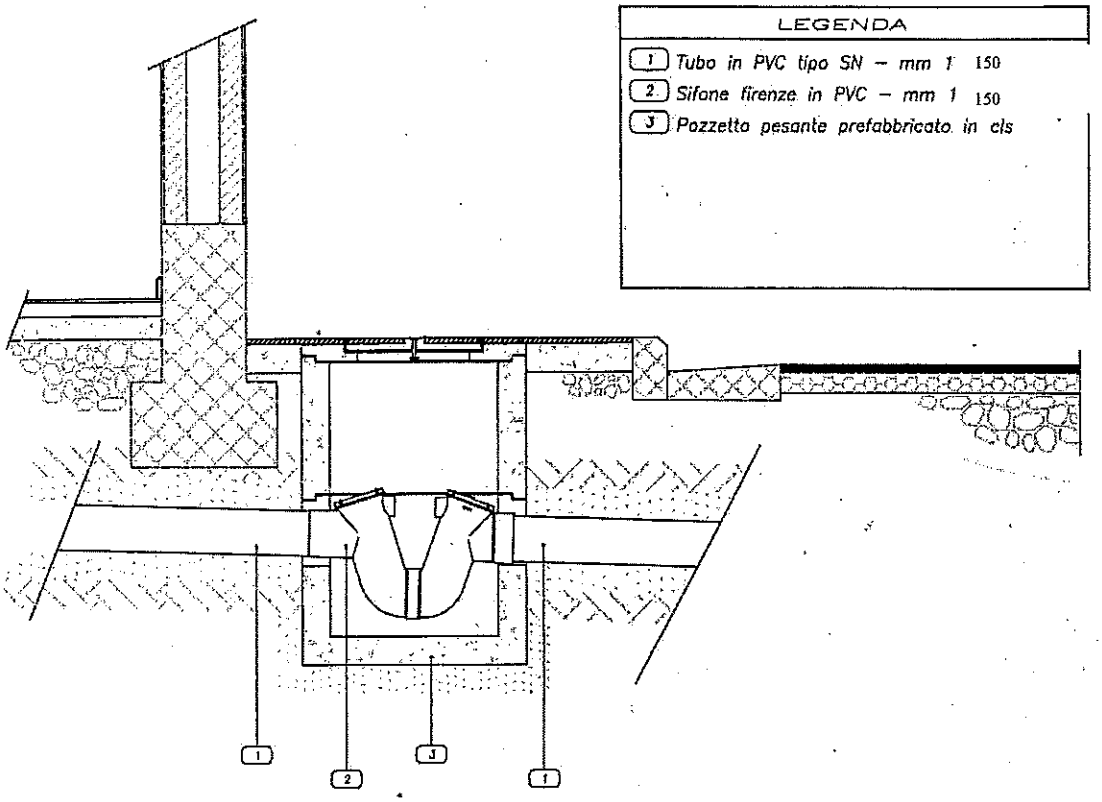

PIANTA

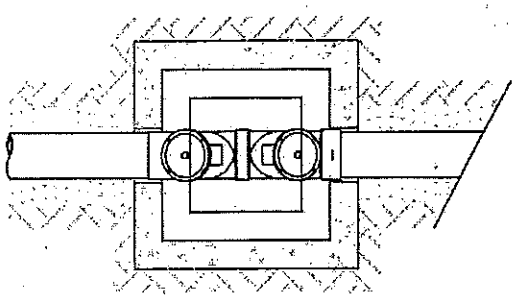

ALLEGATO "D"

Particolare pozzetto di ispezione rete nera e/o bianca.

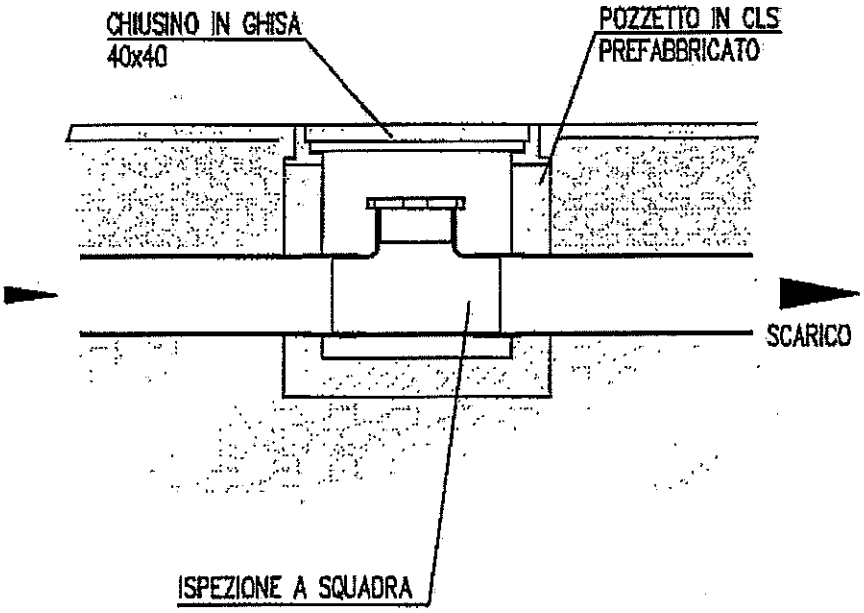

Esempi di valvole di non ritorno. Allegato E

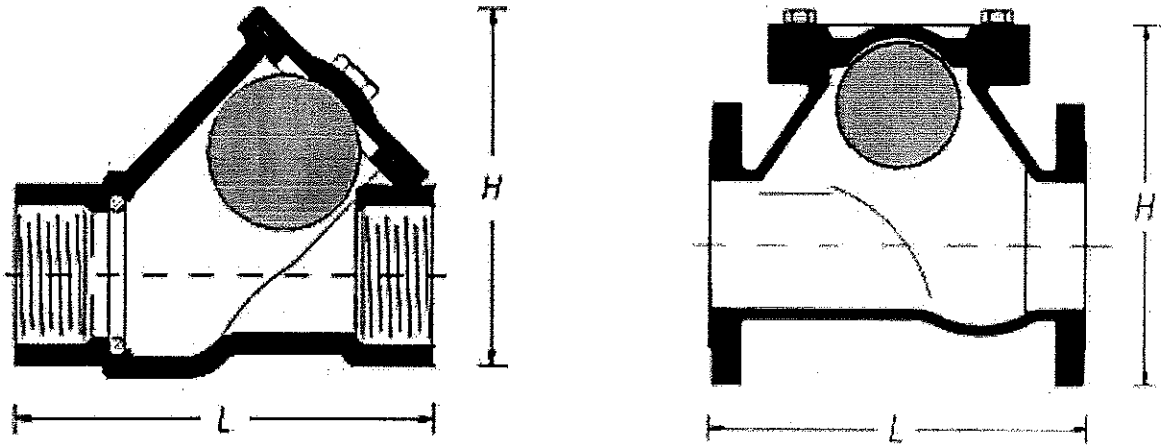

Valvola di ritegno a sfera mobile per liquami fognari (tipo filettato e tipo flangiato).

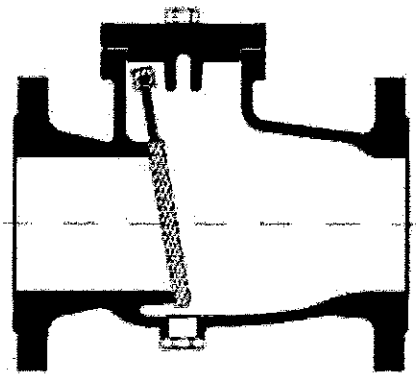

Valvola di ritegno a battente gommato (utilizzata sia per le condotte fognarie che per gli impianti di pressurizzazione antincendio).

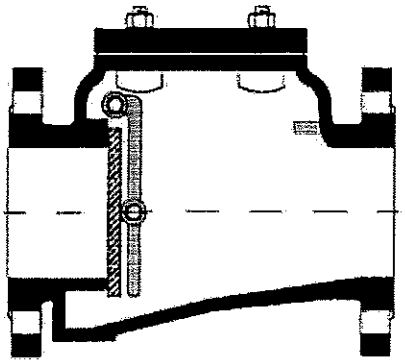

Valvola di ritegno Clepet prevalentemente per uso acquedottistico.

VERBALE n.1

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Marzo, a seguito convocazione in seduta straordinaria prot. 7288 del 19/03/2018, dopo un primo appello effettato alle ore 10,00 dal quale risultavano tutti assenti ad eccezione della Dott.ssa Riggio Teresa, alle ore 11,00 si sono riunite, presso la Sala del Presidente del Consiglio, la I e la III Commissione Consiliare.

Sono presenti i Conss.:

Coco Vincenzo **PRESIDENTE III Commissione**

Gigliuto Sebastiano **PRESIDENTE I Commissione**

Scollo Antonino (in sostituzione della del Cons. Valenti Barbara delega agli atti).

Riggio Teresa "

Miceli Santo "

Sono assenti i Conss. Sorbello G., Caruso M., Mangiafico A., Valenti B.
Assume le funzioni di Segretaria verbalizzante la Sig.ra Failla Agata in sostituzione della Dott.ssa maria Gianino.
Partecipa la Dott.ssa Enza Marchica, responsabile dei Servizi Finanziari.
Assume la presidenza della seduta il Presidente della I Commissione Gigliuto S.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale apre la seduta, e introduce l'argomento posto al n 3 dell'odg. avente oggetto:
Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI.
Vengono visionati gli atti e letta la proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale dalla Dott.ssa Marchica. La Commissione prende atto della relazione, approva le modifiche al regolamento e demanda in Consiglio Comunale in attesa del mancato parere dei Revisori.
Si passa a trattare il l'argomento posto al n. 2 dell'odg avente oggetto :
Approvazione Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti e delle Tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti Tari anno 2018.
La Dott.ssa Marchica espone in maniera dettagliata l'argomento. Le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la quota fissa delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la quota variabile. Inoltre, le tariffe sono suscettibili di variazioni nel caso in cui non consentono la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti. la Commissione, visionati gli atti, approva e demanda in Consiglio Comunale in attesa del parere dei revisori.
Si passa a trattare il punto 1 all'odg avente oggetto:
Imposta Comunale IUC: determinazione aliquote componente TASI anno 2018.
Vengono esaminati gli atti a corredo della proposta e si evidenzia il parere favorevole da parte dei Revisori.

Dopo attenta discussione la Commissione approva la proposta e demanda in Consiglio Comunale.
Si passa a trattare l'ultimo punto all'odg avente oggetto:
Approvazione Regolamento Idrico Integrato
Su questo punto la Dott.ssa Marchica evidenzia che si rende necessario ed urgente procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini la materia del Servizio idrico Integrato, in quanto il vecchio regolamento modificato con delibera di C.C. n. 117/08, è inadeguato e non rispecchia integralmente la normativa in vigore. La commissione esaminati gli atti a corredo della proposta, approva all'unanimità demandando l'approvazione in Consiglio Comunale.
La seduta viene chiusa alle ore 12,00.

IL PRESIDENTE
Sig. Gigliuto Sebastiano

LA SEGRETARIA
Sig.ra Failla Agata

Sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to Dott. CUTRONA ROSARIO

Il Consigliere Anziano
F.to Rag. TERNULLO DANIELA

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 19-04-2018 al 04-05-2018, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N. 1534)

Melilli, lì 05-05-2018

IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa TORELLA LOREDANA